

**Decreto Ministeriale del 28/06/1989**  
**Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.**

emanato/a da: **Ministro dell'Ambiente**  
e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 166 del 18/07/1989**

- § -

**TESTO**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

Vista la direttiva comunitaria n. 85/339/CEE del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, recepita in Italia con la legge 9 novembre 1988, n. 475;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il comma 1 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che fa obbligo ai comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Visto il comma 2 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che istituisce consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica;

Visto il comma 10 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che, a partire dal 1° luglio 1989, prescrive che sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilita', secondo la direttiva CEE n. 85/339 del 27 giugno 1985, e che da tale obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro;

Visto il comma 11 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che prescrive che, a partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati;

Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 245 del 30 giugno 1989 con il quale i termini temporali di cui all'art. 9-quater, commi 10 e 11, della citata legge n. 475 del 1988 sono stati prorogati al 1° dicembre 1989;

Visto il comma 12 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione dei requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai citati commi 10 e 11;

Visti i commi 13 e 14 della citata legge n. 475/1988 che regolamentano la commercializzazione e lo smaltimento delle scorte non conformi ai requisiti di legge;

Decreta:

**Art. 1. - Definizioni.**

1. Ai fini delle norme contenute nel presente decreto, per imballaggi, o contenitori, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili, le damigiane nonche' i contenitori ad uso industriale e quelli destinati ad essere smaltiti come rifiuti speciali industriali, tossici e nocivi.

#### **Art. 2. - Requisiti e contenuti dei marchi.**

1. A decorrere dal 1° dicembre 1989, al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale è riportata, fra le abbreviazioni elencate nell'allegato 1, quella corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione.
2. Nel caso di contenitori fabbricati con più materiali, è necessario utilizzare i contrassegni relativi a tutti i materiali che siano presenti nel contenitore in misura superiore al 25 per cento in peso rispetto al totale.
3. Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio.
4. I contrassegni di cui ai commi 1 e 2 vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore e non sul tappo che è escluso dall'obbligo di contrassegno di cui al presente articolo.
5. I contrassegni devono essere realizzati con modalità tali da essere persistenti nelle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti per le quali è necessaria l'informazione recata dal contrassegno stesso.

#### **Art. 3. - Requisiti e contenuti delle iscrizioni**

1. A partire dal 1° dicembre 1989, sui contenitori immessi sul mercato interno o sulle loro etichette, deve figurare, chiaramente visibile, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso, consistente in un messaggio scritto o in un pittogramma aventi le dimensioni fissate nell'allegato 2.
2. A partire dal 1° dicembre 1989, per i contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì figurare, sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle indicate nell'allegato 2, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile.  
Tale obbligo non sussiste per i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro certificati dal Ministero dell'industria.
3. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiore a 200 ml commercializzati in imballaggi multipli, qualora sussistano difficoltà tecniche all'apposizione delle iscrizioni, l'indicazione di cui al comma 2 e l'invito di cui al comma 1 possono essere apposti, invece che su ciascun contenitore, sull'imballaggio multiplo utilizzato per la commercializzazione; in tale caso l'altezza dei caratteri della iscrizione deve essere pari ad almeno 6 millimetri e quella dei caratteri del pittogramma pari ad almeno 40 millimetri.
4. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiori a 200 ml, in vendita diretta al pubblico in confezione singola, qualora sussistano difficoltà tecniche all'applicazione delle iscrizioni, l'indicazione di cui al comma 2 e l'invito di cui al comma 1 possono figurare, invece che su ciascun contenitore, su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul banco di vendita dell'esercizio commerciale.

#### **Art. 4. - Revisione dei marchi e delle iscrizioni.**

1. I requisiti e contenuti dei marchi e delle iscrizioni di cui ai precedenti commi saranno riesaminati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per adeguarli a disposizioni comunitarie e, ove necessario, aggiornati con apposito decreto interministeriale.
2. I marchi per contenitori realizzati con materiali non previsti nel presente decreto sono disciplinati con decreto dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### **Art. 5. - Norma transitoria.**

1. Fatte salve le prescrizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988, i prodotti confezionati entro il 31 dicembre 1990 possono essere commercializzati senza limiti di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### **ALLEGATO 1 - MARCHI PER CONTENITORI PER LIQUIDI**

PVC = polivinilcloruro  
PE = polietilene  
PET = polietilentereftalato  
PP = polipropilene  
PS = polistirene  
PT = poliestrasi

CA = carta  
AL = alluminio  
ACC = banda stagnata  
PI = poliaccoppiati

**ALLEGATO 2 - DIMENSIONI DEL PITTOGRAMMA E DEL MESSAGGIO SCRITTO.**

---

	VOLUME (ml)	ALTEZZA CARATTERI (mm)
Messaggio scritto	minore o uguale 200	1
	magg. 200 minore o uguale 500	2
	maggiore 500	3

---

	VOLUME (ml)	ALTEZZA CARATTERI (mm)
Pittogramma	minore o uguale 500	10
	magg. 500 minore 1500	15
	minore 1500	20

---

---